



Roma, 13 SET. 1995

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Div. VII - Igiene e sicurezza del lavoro

All'ACAI
Viale Abruzzi, 66
20131 MILANO

rif. prot. SC/si 5964

Prot. N. 21346 - 09.4

OGGETTO: Quesito su scalfalature metalliche.

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scalfalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D. Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare, in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs 17/3/95, n.115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art.4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro". Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

- 1) normativa comunitaria, oppure, in mancanza di essa
- 2) normativa nazionale vigente, oppure, in mancanza di essa
- 3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
- 4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e solo in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Il presente documento è stato elaborato e redatto dalla Direzione di Igiene e Sicurezza del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art.6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine e attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art.6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs 17/3/95 n.115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art.3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art.4).

IL Dirigente

